

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato n. 1028)

approvato dal Senato della Repubblica il 25 febbraio 1997

(V. Stampato Camera n. 3298)

modificato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati il 21 luglio 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 luglio 1998

Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa **di lire 7.000 milioni per l'anno 1996** e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per l'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, ultimo capoverso, del titolo V del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.

2. Dall'anno 1999 la spesa può essere rideterminata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 2.

1. Per far fronte a tutti gli adempimenti connessi con le spese di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri può nominare delegazioni, attribuendo loro un fondo spese.

2. Il capo della delegazione di cui al comma 1 amministra i fondi somministratigli mediante aperture di credito, correlate alle effettive esigenze di spese, ed è tenuto alla presentazione del rendiconto secondo le norme amministrative contabili vigenti.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a **lire 7.000 milioni per l'anno 1996** e a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa **annua** di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, **1999 e 2000** per l'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, ultimo capoverso, del titolo V del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.

2. Dall'anno **2001** la spesa è **determinata** ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10.000 milioni **annue** per ciascuno degli anni 1998, **1999 e 2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno **1998**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico.